

Codice A1702A

D.D. 23 gennaio 2018, n. 94

Rinnovo concessione Azienda faunistico-venatoria "Roasio".

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 372 del 14.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio" nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor Odilio Cerri, fino al 31.01.2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 111 del 14.07.2000, con la quale è stata ridotta la superficie dell'azienda suddetta, da ettari 950 a ettari 700;

vista la determinazione dirigenziale n. 145 del 23.11.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio Cerri, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 865 del 15.10.2008 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Roasio", di ettari 700, a favore del signor Odilio Cerri, fino al 31.01.2018;

vista l'istanza in data 02.08.2017 e pervenuta il 4 agosto 2017 al n. 30550/A1702A di protocollo, del concessionario signor Odilio Cerri, volta ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda suddetta, per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e successive modificazioni;

vista la dichiarazione che il consorzio è tuttora esistente e funzionante e che nel periodo trascorso non sono intervenute modificazioni nelle condizioni agro-silvo-colturali;

preso atto che il consorzio aziendale è valido fino al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 4 del verbale di assemblea straordinaria del consorzio dei proprietari terrieri di cui al numero 38083 di repertorio e numero 14272 di raccolta in data 12.04.1984, avanti il notaio Aladino Belsito;

vista la relazione allegata all'istanza;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale 372 del 14.12.1998, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2021;

vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n.41 – 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n.26-181 e del 16 marzo 2016, n.14-3031";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di rinnovare fino al 31.01.2021 la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Roasio" di complessivi ettari 700, ubicata nel comune di Roasio nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor Odilio Cerri.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 70/1996, nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e successive modifiche e integrazioni, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e successive modifiche e integrazioni e nella determinazione dirigenziale n. 372 del 14.12.1998.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Vercelli e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Dr. Paolo BALOCCO -